N. 11081 di Repertorio

N. 6245 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitrè del mese di febbraio

In Napoli alla Via Depretis n. 5, presso il mio studio.

Io sottoscritto dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della società:

"Nusco S.p.A.",

con sede in Nola (NA), Strada Statale KM. n. 50.500 7-BIS, capitale sociale euro 17.128.103,00 (Euro diciassettemilionicentoventottomilacentotré) interamente versato e suddiviso in numero 14.682.500 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con il codice fiscale e numero di iscrizione 06861021217, ed iscritta al R.E.A. con il numero 844279, con Azioni Ordinarie e Warrant negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (la "Società"); tenutasi alla mia costante presenza

in data 23 (ventitré) febbraio 2022 (duemilaventidue)

e svoltasi esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106 D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c..

L'assemblea si è svolta come segue.

Alle ore diciotto ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Nusco nato a San Paolo Bel Sito (NA) il giorno 1 settembre 1978.

Quindi rende le comunicazioni che seguono:

- l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore

massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2. proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria
- 1. Integrazione del Collegio Sindacale:
- 1.1. nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 1.2. nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti;" Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa che è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, la relazione dell'organo amministrativo sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria e di parte ordinaria, ai sensi di legge e della normativa speciale di riferimento;
- che, per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti, in videoconferenza, oltre al Presidente Nusco Luigi, l'amministratore indipendente Cercola Raffaele;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, in videoconferenza, il Presidente Bifulco Rosario e il Sindaco Effettivo Peluso Gennaro, assente giustificato il sindaco effettivo Rubino Luigi;
- è inoltre collegato in video-conferenza l'azionista Nusco Invest S.r.l., titolare di n. 10.850.000 (diecimilioniottocentocinquantamila) azioni con diritto di voto, rappresentata dall'amministratore unico e legale rappresentante Luigi Nusco;
- che, con il consenso della Presidenza, sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni consulenti della società nonchè la società "Computershare S.p.A." per la gestione dell'assemblea;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 18,00, in prima convocazione e per il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 16,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società www.nuscospa.com nell'apposita sezione Investor
- Assemblee azionisti in data 7 febbraio 2022 e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 7 febbraio 2022, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto sociale;
- che in seguito alla particolare situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19 ancora in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 del D.L. 18/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto mediante il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";
- che in virtù di quanto sopra il Presidente dell'assemblea ed il Notaio verbalizzante non si trovano nello stesso luogo e l'assemblea non è convocata in un luogo fisico di convocazione;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;

- che non è pervenuta alla società alcuna domanda sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto sociale;
- che l'assemblea si svolge in prima convocazione;
- che la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il *T.U.F.*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottata con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
- -- le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan");
- -- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-bis del codice civile;
- che le azioni della società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.lgs. 58/1998;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 58/1998;
- che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- che è stata verificata la regolarità delle deleghe ed in particolare il conferimento delle istruzioni di voto;
- che il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di euro 17.128.103,00 (Euro diciassettemilionicentoventottomilacentotré) ed è suddiviso in n. 14.682.500 azioni prive di valore nominale espresso, con diritto di voto in assemblea generale;
- che sono fino a questo momento presenti numero 1 azionista, come sopra individuato, rappresentante 10.850.000 numero (diecimilioniottocentocinquantamila) azioni ordinarie pari 73,9% (settantatré virgola nove per cento) delle complessive n. 14.682.500 (quattordicimilioniseicentottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie aventi diritto al voto; il quorum costitutivo della presente assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 14.682.500 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato anch'esso calcolato su n. 14.682.500 (quattordicimilioniseicentottantaduemilacinquecento) azioni.

Il presidente dichiara pertanto integrato il quorum richiesto per la regolare costituzione della presenta assemblea di prima convocazione, sia in sede straordinaria che in sede ordinaria.

Proseguendo, il Presidente rende le ulteriori dichiarazioni che seguono:

- la società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.;
- l'organo amministrativo ha adempiuto alle comunicazioni richieste in

ottemperanza della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con riferimento agli azionisti che hanno comunicato di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura pari o superiore al 5% capitale sociale;

- secondo le comunicazioni ricevute dall'Organo Amministrativo della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento è il seguente:
- 1) Azionista "Nusco Invest S.r.l." titolare di una partecipazione pari al 73,9% (settantatré virgola nove per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.
- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale;
- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché dei Regolamenti UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR.

Rilevando che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui sopra.

A questo punto il Presidente:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero interrompere il collegamento in videoconferenza di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita dalla riunione virtuale;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno e se contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- ricorda che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto palese, per chiamata vocale; in caso di astensione o di voto contrario, gli azionisti che avranno dichiarato di volersi astenere o di voler esprimere voto contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte;
- invita coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non votare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega ad esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali intendano non votare.
- Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica dello stesso.

In particolare la proposta riguarda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, di una delega ad emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5 del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione (la "Delega 2420-ter").

La Delega 2420-ter, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi, in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni anche straordinarie e le ulteriori opportunità di mercato che possano richiedere di agire con particolare sollecitudine.

In particolare, il Presidente precisa che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 del codice civile, come consentito dall'articolo 8 dello Statuto della Società, potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; per quanto concerne, invece, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile, essa dovrà essere illustrata dal Consiglio di Amministrazione con apposita relazione dalla quale dovranno risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione; esemplificativamente le obbligazioni convertibili di nuova emissione potranno essere offerte in sottoscrizione anche a partner industriali, finanziari, strategici o investitori, anche persone fisiche e/o investitori professionali individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa, altresì, che la sola introduzione in statuto della Delega 2420-ter non incide in alcun modo sulle caratteristiche dei warrant della Società, che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento.

Il Presidente ricorda ai presenti che una più dettagliata e completa descrizione della proposta di deliberazione è comunque contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet della Società, alla quale quindi si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e che illustra, con riferimento all'eventuale esclusione del diritto di opzione nell'emissione delle obbligazioni convertibili, le ragioni di tale esclusione.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nusco S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., ad emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches e/o in più prestiti obbligazionari convertibili), entro e non oltre il 23 (ventitré) febbraio 2027 (duemilaventisette), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi periodo/periodi di emissione, tasso, durata, prezzo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società di compendio del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Una volta esercitata la delega entro il predetto termine del 23 (ventitré) febbraio 2027, le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine;

2. di aggiungere al termine dell'art. 5.1 dello Statuto il seguente nuovo comma:

"Con assemblea dei soci in data 23 febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), entro e non oltre il 23 febbraio 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.".

3. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione, con la più ampia facoltà di sub-delega nei limiti di legge, è altresì conferito ogni potere per stabilire liberamente tutti i termini e condizioni dell'emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e del regolamento dello/degli stesso/i, ivi inclusivo esemplificativamente e non esaustivamente ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche e/o prestito obbligazionario, il numero, il prezzo unitario di emissione (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato), periodo/periodi di emissione, e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse nonché il numero

degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà anche di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) nonché ogni altra caratteristica; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) delle obbligazioni convertibili nonché le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni e l'eventuale facoltà in capo alla Società di sottoscrivere, acquistare e annullare obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, individuare i soggetti, che potranno anche essere partner industriali, finanziari, strategici o investitori anche persone fisiche e/o investitori professionali ai quali riservare la sottoscrizione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili nel rispetto delle procedure e dei limiti di legge; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) stabilire i diritti degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie ove rilevanti rispetto alla disciplina del prestito/i obbligazionario/i convertibile/i; (g) definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il/i regolamento/i del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i stabilendone tutti i relativi contenuti, termini e condizioni; (h) conferire tutti gli incarichi necessari od opportuni al fine di dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera ed al/i prestito/i obbligazionario/i, ivi incluso il potere di nominare, tra gli altri, l'agente di calcolo e la banca agente nonché ogni ulteriore soggetto necessario e/o opportuno per dare esecuzione a ciascun regolamento del prestito obbligazionario convertibile, di volta in volta applicabile; (i) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo Statuto della Società di volta in volta necessarie;

- 4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- 5. di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni derivanti dalla delega al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c.".

Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, dichiara di non avere osservazioni su quanto qui proposto.

Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero uno azionista rappresentante numero n. 10.850.000 (diecimilaottocentocinquantamila) azioni ordinarie pari al 73,9% (settantatré virgola nove per cento) delle complessive n. 14.682.500 (quattordicimilaseicentoottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie aventi diritto al voto.

Il presidente apre la votazione.

Il presidente chiama l'azionista NUSCO INVEST S.r.l. per esprimere il proprio voto.

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

(il presidente legge a video i dati forniti da Computershare);

Favorevoli: NUSCO INVEST S.r.l.

Contrari: nessuno Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 73,9% (settantatré virgola nove per cento) del capitale sociale e che pertanto la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto di parte straordinaria e ricorda che l'assemblea è chiamata a modificare il vigente Statuto Sociale al fine di recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V. In conseguenza delle menzionate attività di "rebranding", a partire dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti AIM Italia sono stati modificati al fine di ridenominare l'AIMItalia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, in "Euronext Growth Milan". La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale. In particolare, saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli artt. 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33. Quanto alla modifica dell'articolo 13 la conseguente introduzione del nuovo articolo 13-bis dello Statuto sociale è finalizzata invece a recepire la comunicazione di Borsa Italiana inviata all'Euronext Growth Advisor in data 22 novembre 2021, ai sensi della quale veniva segnalato che gli statuti di alcuni emittenti riportavano clausole sull'offerta pubblica di acquisto non del tutto conformi a quanto indicato nel Regolamenti Emittenti Euronext Growth Milan - in particolare per quanto concerne il possibile ruolo del Panel. Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, nonostante lo Statuto sociale non dia adito a interpretazioni estensive circa il ruolo del Panel in caso di offerta pubblica di acquisto, e al solo fine di eliminare ogni possibile incertezza, apportare le modifiche allo Statuto sociale come di seguito descritte. In particolare, l'attuale articolo 13 dello Statuto sociale sarà suddiviso in due diversi articoli, mediante l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, affinché il richiamo obbligatorio alla disciplina Opa come indicata nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sia nettamente distinta dal richiamo volontario effettuato con riferimento all'applicazione degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, che appunto saranno regolati dal nuovo articolo 13-bis.

Il Presidente, ancora una volta, ricorda ai presenti che una più dettagliata e completa descrizione della proposta di deliberazione è comunque contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet della Società, alla quale quindi si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.

La proposta è la seguente:

- "L'Assemblea degli Azionisti di Nusco S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:
- dell'illustrazione del Presidente,
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33, nonché l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea della Società, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Nusco, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."
- Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, dichiara di non avere osservazioni su quanto qui proposto.
- Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero uno azionista rappresentante numero n. 10.850.000 (diecimilioniottocentocinquantamila) azioni ordinarie pari al 73,9% (settantatré virgola nove per cento) delle complessive n. 14.682.500 azioni ordinarie aventi diritto al voto.

Il presidente apre la votazione.

Il presidente chiama l'azionista NUSCO INVEST S.r.l. per esprimere il proprio voto;

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

(il presidente legge a video i dati forniti da Computershare)

Favorevoli: NUSCO INVEST S.r.l.

Contrari: nessuno Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 73,9% (settantatré virgola nove per cento) del capitale sociale e che pertanto la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Essendo conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, il presidente chiude l'assemblea straordinaria e apre l'assemblea ordinaria e dichiara che sono in questo momento presenti numero uno azionista rappresentante numero 10.850.000 (diecimilioniottocentocinquantamila) ordinarie 73,9% azioni pari al (settantatré virgola nove per cento) delle complessive n. 14.682.500 (quattordicimilaseicentoottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie aventi diritto al voto.

* * * * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente ricorda all'assemblea che in data 3 gennaio 2022 il sindaco effettivo Giulio D'Agostino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società. Ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice civile, il Sindaco Supplente Luigi Rubino, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo della Società.

È necessario, pertanto, procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo che rimarrà in carica – con il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2021 – per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, nonché alla nomina di un Sindaco Supplente per ristabilire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Il Presidente rende noto che, ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale il socio Nusco Invest S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 73,9% dell'intero capitale sociale, ha depositato la lista dei candidati da proporre alla carica di Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente; detta lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto sociale.

Il Presidente, ancora una volta, ricorda ai presenti che una più dettagliata e completa descrizione della proposta di deliberazione è comunque contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet della Società, alla quale quindi si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il presidente chiede quindi a me Notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo sul punto all'ordine del giorno di parte ordinaria per poi aprire la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Nusco S.p.A., riunita in sede ordinaria, preso atto delle dimissioni del sindaco effettivo Giulio D'Agostino, esaminato, discusso e preso

atto della lista presentata dal socio **Nusco Invest S.r.l.**:

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice civile, alla carica di Sindaco Effettivo – con il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2021 – e per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e quindi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà alla data del 31 dicembre 2023, il dottor Rubino Luigi, nato a Nola (NA) il giorno 10 maggio 1964 e domiciliato in Nola (NA) alla via Arno n.ro 3, codice fiscale RBN LGU 64E10 F924M, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n.ro 51295;

- di nominare ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice civile, alla carica di Sindaco Supplente per la medesima durata sopra indicata, la dottoressa Notaro Francesca nata a Nola (NA) il giorno 21 luglio 1972, domiciliata in Nola (NA) via San Gennaro n.ro 12, codice fiscale NTR FNC 72L61 F924K, cittadina italiana, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n.ro 97505".

Il presidente rende noto che i sindaci di cui si propone la nomina hanno prima d'ora dichiarato: (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) il possesso dei requisiti di onorabilità indipendenza e professionalità richiesti dalla legge e dai regolamenti applicabili; (iii) gli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; il tutto come risultante dalle dichiarazioni di accettazione alla candidatura di sindaco effettivo e di sindaco supplente debitamente pubblicate sul sito internet della società in data 16 febbraio 2022.

Il Collegio sindacale, in persona del suo Presidente, dichiara di non avere osservazioni su quanto qui proposto.

Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero uno azionista rappresentante numero 10.850.000 (diecimilioniottocentocinquantamila) azioni ordinarie pari al 73,9% (settantatré virgola nove per cento) delle complessive n. 14.682.500 (quattordicimilaseicentoottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie aventi diritto al voto.

Il presidente apre la votazione.

Il presidente chiama l'azionista: NUSCO INVEST S.r.l. per esprimere il proprio voto.

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

(il presidente legge a video i dati forniti da Computershare)

Favorevoli: NUSCO INVEST S.r.l.

Contrari: nessuno Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 73,9% (settantatré virgola

nove per cento) del capitale sociale e che, pertanto, la delibera è approvata all'unanimità dei presenti.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore diciotto e venticinque minuti.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti: "A" Relazione dell'organo amministrativo; "B" Statuto. L'atto consta di sei fogli dei quali pagine scritte ventitrè ed è stato scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciannove. Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato A all'Atto

n.ro 6245 della Raccolta

N = = = = future

NUSCO S.p.A.

Strada statale 7 bis, km. 50,500
80035 – Nola (NA)
Capitale sociale euro 17.128.103,00 i.v.
Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06861021217

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA E ORDINARIA PER I GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2022, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Premessa

Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti è convocata presso la sede legale della Società in Strada statale 7 bis, km. 50.500, a Nola (NA) per il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 16.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

-ordine-del-giorno-

Parte Straordinaria

- 1. proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

- 1. Integrazione del Collegio Sindacale:
- 1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 1.2 Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** ***

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – "Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

In particolare, la proposta riguarda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, di una delega ad emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma, 4, secondo periodo, e/o comma 5, del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione (la "Delega 2420-ter")

Motivazioni e destinazione della delega ad aumentare il capitale sociale

La Delega 2420-ter è volta a consentire di aumentare il capitale sociale della Società in via scindibile, con o senza esclusione del diritto di opzione, al servizio di uno o più prestiti obbligazionari convertibili con conseguente raccolta, nell'interesse della Società, di nuovi mezzi finanziari, aventi natura anche obbligazionaria, i cui proventi potranno essere destinati a perseguire la strategia di sviluppo e di crescita, sia attraverso una crescita organica, sia per linee esterne. L'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di operare anche in esclusione del diritto di opzione ha, anche, l'obiettivo di allargare la compagine degli investitori di Nusco e di consentire di cogliere tempestivamente l'interesse di soggetti disponibili ad investire in obbligazioni convertibili emesse dalla Società.

La Delega 2420-ter, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi, in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni anche straordinarie e le ulteriori opportunità di mercato che possano richiedere di agire con particolare sollecitudine. Quanto precede, tenuto altresì conto dell'attuale fase di crescita del settore di mercato di riferimento per la Società, anche grazie all'attuazione dei decreti incentivanti l'installazione di nuovi infissi, schermature solari e portoni d'ingresso (c.d. "Ecobonus" e "Superbonus") che rappresentano un importante slancio all'attività operativa nonché agli incentivi governativi promossi a sostegno dell'edilizia ed in favore dei condomini e dei proprietari di immobili (i.e. ecobonus e superbonus al 110%), che inevitabilmente determineranno benefici in termini di fatturato per tutto il settore, data la crescita di commesse che ci si attende come conseguenza degli incentivi stessi che, più in generale, rappresentano un'opportunità straordinaria per il rilancio dell'economia nazionale.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

In particolare, l'emissione di obbligazioni convertibili potrà essere destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della Società al fine, tra l'altro, di sostenere la propria strategia di sviluppo e di crescita, sia attraverso una crescita organica ed anche per linee esterne.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega 2420-ter ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili da emettere nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle obbligazioni convertibili oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento

del lancio effettivo dell'operazione riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Caratteristiche dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile, criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili e relative modalità

L'articolo 2420-ter, primo e secondo comma, del codice civile prevede che mediante modificazione dello Statuto possa essere attribuita "agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato" e "per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione". In tal caso, "la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale".

La delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega, emettendo le obbligazioni convertibili, risulterà da verbale redatto da notaio e sarà depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 del codice civile. In aggiunta a ciò, al momento dell'emissione, gli Amministratori, in conformità a quanto prevede l'articolo 2420-bis del codice civile determineranno il rapporto di cambio e le modalità della conversione. Gli amministratori avranno altresì la facoltà di stabilire che, nel caso in cui non siano precedentemente convertite in azioni ordinarie della Società, a scadenza, le obbligazioni siano rimborsate in denaro o con azioni della Società e/o una loro combinazione.

Si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad emettere obbligazioni convertibili che siano offerte in sottoscrizione agli Azionisti, in proporzione al numero di azioni possedute, e/o riservate a terzi, escludendo il diritto di opzione degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma, 4, secondo periodo, e/o comma 5, del codice civile. Si precisa che nel caso di emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i, in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 2441 del codice civile, come consentito dall'articolo 8 dello Statuto della Società, potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile dovrà essere illustrata dal Consiglio di Amministrazione con apposita relazione dalla quale dovranno risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione; esemplificativamente le obbligazioni convertibili di nuova emissione potranno essere offerte in sottoscrizione anche a partner industriali, finanziari, strategici o investitori anche persone fisiche e/o investitori professionali individuati dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta di Delega 2420-ter prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta - nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati - (i) tutte le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i (tra cui esemplificativamente: il/i periodo/i di emissione, le modalità di conversione delle obbligazioni convertibili; gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione in occasione di operazioni sul capitale e/o operazioni straordinarie della Società; tutte le modalità di rimborso delle obbligazioni convertibili, anche anticipato, e l'eventuale facoltà in capo alla Società di sottoscrivere, acquistare e annullare obbligazioni convertibili) e del/i relativo/i regolamento/i; (ii) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, il prezzo di emissione, compreso il

sovrapprezzo, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta/e in sottoscrizione; nonché, più in generale, (iii) tutti i termini e condizioni dell'operazione/delle operazioni nel suo/loro complesso.

Durata della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega 2420-ter sia fino a 5 anni dalla data della deliberazione assembleare (e dunque entro i termini massimi di legge) e di stabilire che potra essere esercitata, in via scindibile, in una o più volte; decorso tale termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Nell'esercizio della Delega 2420-ter il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile,/i in relazione ai programmi della Società e tenuto conto anche delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando una volta esercitata la delega entro il predetto termine di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine.

Dell'esercizio della delega verrà data adeguata informativa al mercato ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile.

Ammontare della delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (scindibile, comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega 2420-ter non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo di sovrapprezzo.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni Nusco di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione delle obbligazioni convertibili.

Modifica dello Statuto sociale

A fronte della Delega 2420-ter occorrerà modificare l'articolo 5.1 dello Statuto sociale di Nusco introducendo al termine dello stesso il seguente comma.

La parte in grassetto è quella che sarà aggiunta per effetto della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Testo vigente	Nuovo testo proposto	
Articolo 5.1	Articolo 5.1	
5.1. Il capitale è di euro 17.128.103,00 (diciassettemilionicentoventottomilacentotre virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 14.682.500 (quattordicimilioniseicentottantaduemilacinque cento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.	[INVARIATO]	

"Con assemblea dei soci in data [•] febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), ****... entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi regolare godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione."

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partite dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nusco e che nessuna di esse comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nusco S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., ad emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches e/o in più prestiti obbligazionari convertibili), entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi periodo/periodi di emissione, tasso, durata, prezzo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società di compendio del/i prestito/i. obbligazionario/i convertibile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Una volta esercitata la delega entro il predetto termine del [•] 2027, le obbligazioni convertibili emesse potranno avere saddenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine;

2. di aggiungere al termine dell'art. 5.1 dello Statuto il seguente nuovo comma:

"Con assemblea dei soci in data [•] febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.";

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione, con la più ampia facoltà di sub-delega nei limiti di legge, è altresì conferito ogni potere per stabilire liberamente tutti i termini e condizioni dell'emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e del regolamento dello/degli stesso/i, ivi inclusivo esemplificativamente e non esaustivamente ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche e/o prestito obbligazionario, il numero, il prezzo unitario di emissione (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato), periodo/periodi di emissione, e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà anche di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) nonché ogni altra caratteristica; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) delle obbligazioni convertibili nonché le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni e l'eventuale facoltà in capo alla Società di sottoscrivere, acquistare e annullare obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, individuare i soggetti, che potranno anche essere partner industriali, finanziari, strategici o investitori anche persone fisiche e/o investitori professionali ai quali riservare la sottoscrizione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili nel rispetto delle procedure e dei limiti di legge; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) stabilire i diritti degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie ove rilevanti rispetto alla disciplina del prestito/i obbligazionario/i

convertibile/i; (g) definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il/i regolamento/i del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i stabilendone tutti i relativi contenuti, termini e condizioni; (h) conferire tutti gli incarichi necessari od opportuni al fine di dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera ed al/i prestito/i obbligazionario/i, ivi incluso il potere di nominare, tra gli altri, l'agente di calcolo e la banca agente nonché ogni ulteriore soggetto necessario e/o opportuno per dare esecuzione a ciascun regolamento del prestito obbligazionario convertibile, di volta in volta applicabile; (i) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo Statuto della Società di volta in volta necessarie;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- 5. di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni derivanti dalla delega al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c.".

Punto 2 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – "Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti;".

Ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (*Borsa Italiana*) nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

In conseguenza delle menzionate attività di "rebranding", a partire dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti del mercato AIM Italia sono stati modificati al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, in "Euronext Growth Milan". La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale.

In particolare, saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli artt. 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto sociale mediante l'introduzione del nuovo articolo 13-bis

La proposta di modifica dell'art. 13 e la conseguente introduzione del nuovo articolo 13-bis dello Statuto sociale è finalizzata invece a recepire la comunicazione di Borsa Italiana inviata all'Euronext Growth Advisor in data 22 novembre 2021, ai sensi della quale veniva segnilato che gli statuti di alcuni emittenti riportavano clausole sull'offerta pubblica di acquisto non del tutto conformi a quanto indicato nel Regolamenti Emittenti Euronext Growth Milan - in particolare per quanto concerne il possibile ruolo del Panel. Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno nonostante lo Statuto sociale non dia adito a interpretazioni estensive circa il ruolo del Panel in caso di offerta pubblica di acquisto, e al solo fine di eliminare ogni possibile incertezza, apportare le modifiche allo Statuto sociale come di seguito descritte. In particolare, l'attuale articolo 13 dello Statuto sociale sarà suddiviso in due diversi articoli, mediante l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, affinché il richiamo obbligatorio alla disciplina Opa come indicata nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sia nettamente distinta dal richiamo volontario effettuato con riferimento all'applicazione degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, che appunto saranno regolati dal nuovo articolo 13-bis.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 13 e 13-bis dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13	Articolo 13
Disposizioni in materia di offerta pul di acquisto e scambio	lico Disposizioni in materia di offerta pubblico di acquisto e scambio

- 13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.
- 13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su AIM Italia.
- 13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'

- 13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e im quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
- 13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione Consiglio di Amministrazione e presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5 Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo 13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società-e/o-degli-azionisti, dal-Panel-di-cui-al-Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3quater - e 3-bis del TUF, ove non comunicazione accompagnato dalla Consiglio di Amministrazione e presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. 13.7 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. 13.8 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente 13.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. N.A. Articolo 13-bis Articoli 108 e 111 TUF N.A. 13-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. 13-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda

che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli

			108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al
			maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della
			medesima categoria nel corso dei 12 (dodici)
			mesi precedenti il sorgere del diritto o
	3 (dell'obbligo di acquisto da parte del
	i i		soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti
novice designates the same species and the same spe	WORK BASE		operanti di concerto con lui, per quanto noto
		11.	al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il
			prezzo medio ponderato di mercato degli
			ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere
			dell'obbligo o del diritto di acquisto.
	18		
	·		13-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui
			al presente articolo si applicano
			esclusivamente nei casi in cui l'offerta
			pubblica di acquisto e di scambio non sia
			altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza
			della Consob e alle disposizioni in materia di
			offerta pubblica di acquisto e di scambio
			previste dal TUF.
			13-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in
			capo ai destinatari dell'offerta, il
			superamento della soglia di partecipazione
			prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non
			accompagnato dall'acquisto dei titoli da
			parte dei soggetti richiedenti nei casi e
			termini previsti dalla disciplina richiamata
			comporta la sospensione del diritto di voto
			sulla partecipazione eccedente.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Nusco S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- dell'illustrazione del Presidente,
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33, nonché l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea della Società, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Nusco, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per

dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

*** ***

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – "Integrazione del Collegio Sindacale: L'I Nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2 Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Il 19 aprile 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato Sindaci, per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023: Rosario Bifulco (Presidente), Giulio D'Agostino Giulio e Gennaro Peluso, Sindaci Effettivi; Luigi Rubino e Vincenzo Scognamiglio, Sindaci Supplenti. Il 3 gennaio 2022, Giulio D'Agostino, ha rassegnato con effetto immediato, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società. Ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice, il Sindaco Supplente Luigi Rubino, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo della Società sino alla successiva Assemblea.

È necessario, pertanto, procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo, che rimarrà in carica – con il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2021 – per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente per ristabilire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli Azionisti aventi diritto di voto che intendono presentare le candidature prima dell'Assemblea devono depositare idonea documentazione presso la sede sociale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com da una casella di posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; in tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul Sito Internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovverosia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla record date. La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari. Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione: (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e (ii) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio sindacale con la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, tenuto conto che i nuovi Sindaci nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri, in occasione

dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

*** * ***

	Nola, 8 febbraio 2022					
	Per il Consiglio d	i Amministrazione				
the secretary and a second second second	Il Presidente	en e				
a substantial and promise to the substantial and the substantial a						
	N .		47.			

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Nusco S.p.A."

Articolo 2 (Sede)

- 2.1. La società ha sede in Nola (NA).
- 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).
- 2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

- 3.1. La società ha per oggetto:
- l'esercizio sotto qualsiasi forma, anche mediante affitto di azienda o di mezzi di ogni attività industriale rivolta alla lavorazione del legno di base nonché la produzione di serramenti e profilati in legno anche mediante completamento ed assemblaggio di semilavorati;
- l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, il completamento e la relativa commercializzazione del legno e dei suoi derivati ed affini nonché prodotti semilavorati o finiti per l'industria e l'edilizia in genere;
- commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, la produzione e il completamento della produzione di porte, serramenti, finestre e profilati in qualsiasi materiale (plastico, alluminio, legno ecc) anche mediante completamento ed assemblaggio di semilavorati;
- l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita in blocco o frazionatamente, la locazione, la ristrutturazione, la vendita in blocco o frazionatamente, la locazione non finanziaria di suoli, immobili civili e residenziali, complessi commerciali e industriali anche dismessi;
- la realizzazione di complessi commerciali e industriali di uffici, anche previa progettazione;
- la locazione, la sublocazione non finanziarie e il comodato, a società controllate e collegate a terzi, di macchinari e beni mobili relativi alle attività sociali provenienti anche da locazioni finanziarie;
- la commercializzazione e la locazione e charter di automobili, motocicli, autocarri, imbarcazioni da diporto e beni mobili registrati.

La società si propone di realizzare il fine sociale anche mediante l'impianto di uno o più stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati e mediante l'acquisto al fine di ampliarli, trasformarli o riattivarli, di stabilimenti già esistenti, avvalendosi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi a favore dell'industrializzazione del mezzogiorno d'Italia ed in conformità allo spirito delle stesse.

La società potrà compiere ogni operazione di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziario, in Italia e all'estero, compresi l'acquisizione e la concessione di brevetti, licenze, know-how, l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari purché indissolubilmente connessa e conseguenziale alla propria attività, esclusa quindi ogni attività di carattere finanziario o mobiliare riservata dalle vigenti disposizioni di legge a soggetti qualificati ed in particolare ogni attività di locazione finanziaria, di intermediazione mobiliare e/o finanziaria, di raccolta del risparmio e ogni altra attività protetta (leggi n.ro 1/91 e 197/91, D.lgs. 385/93 o altre disposizioni in materia).

Sempre nel rispetto delle disposizioni legislative la società potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo o complementare al proprio ai sensi dell'art. 2361 c.c. e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali. Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di euro 17.128.103,00 (diciassettemilionicentoventottomilacentotre virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 14.682.500 (quattordicimilioniseicentottantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Con assemblea dei soci in data 23 febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), entro e non oltre il 23 febbraio 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,comma 4, secondo periodo, e/o comma 5,c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni),comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.

- 5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").
- 5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").
- 5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vi-

gente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

- 7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

- 8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
- 8.2 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
- 8.4. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

- 10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, com-

ma 2, c.c..

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

- 11.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.
- 11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.
- 11.4 La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tem-

po applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

- 12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.
- 12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio) 13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la"Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
- 13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.
- 13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106,commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b)- salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 13.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta- ma per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13-bis (Articoli 108 e 111 TUF).

13bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. 13-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il

13-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel

presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

- 16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinunzia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

- 19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
- 19.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

- 20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.
- 20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.
- 20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. 20.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.5 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a

disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)

- 21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.
- 21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due canditati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 (sette) o più membri, fermo restando che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall' Euronext Growth Advisor.
- 21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.
- 21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall' Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.
- 21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni

che seguono:

In caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vi-

21.10. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.12. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

21.13 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti inscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. 21.14 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la

sostituzione degli amministratori mancanti.

21.15 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

- 22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.
- 22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

- 23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- 23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 23.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

- 24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.
- 24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

- 25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

- 26.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
- 26.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge. legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 26.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 26.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.
- 26.5. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 26.6. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.
- 26.7. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

26.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.10. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.12. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.13. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

- 28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

- 29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

- 30.1. La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Advisor, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero ricorrendone particolari condizioni salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)

32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

